

Statuto Organizzazione di volontariato “Baffi di gatto ODV”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - PRINCIPI - SCOPO – FINALITA’ – ATTIVITA’

ART. 1

L'Associazione di volontariato BAFFI DI GATTO ODV più avanti chiamata per brevità Associazione, ha sede legale nel Comune di Calenzano (FI). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L'Associazione è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), e ha durata illimitata.

ART. 2

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3

L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato nell'area animalista.

ART. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, comma 1, lettera e), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi:

- assistenza di gatti e gattini di colonia o gatti randagi comunque bisognosi di assistenza e cure veterinarie, anche attraverso stalli, nei limiti delle possibilità dell'Associazione, nell'attesa di rintracciare eventuali proprietari o trovare loro una diversa collocazione o eventuale adozione;
- sterilizzazione gatti randagi e di colonia;
- manutenzione delle strutture delle colonie feline;
- denunciare di eventuali maltrattamenti;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo il randagismo, promozione della sterilizzazione e informazione riguardo il controllo delle nascite;
- sostentamento dei gatti mediante acquisto cibo, antiparassitari, medicinali per terapie ;
- visite veterinarie ed esami specialistici per gatti malati, feriti o comunque bisognosi di cure e controlli;
- promozione delle adozioni dei gattini e dei gatti adulti presenti sul territorio;
- collaborazione e donazioni ad altri Enti del Terzo Settore e associazioni generiche che perseguono analoghe finalità;

- l'associazione può comunque attuare tutti quei progetti e programmi che possano favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

Le *attività di interesse generale* che l'associazione intende svolgere sono le seguenti (art. 5, c.1, lett. e del Codice del Terzo Settore):

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.**

ART. 5

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, anche in forma organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI

ART. 6

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e comunque in numero non inferiore al minimo stabilito dalla Legge, le persone fisiche ed altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che si riconoscano nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo e delle finalità ivi indicati.

La richiesta scritta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione e dovrà contenere *nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, consenso al trattamento dei dati;*

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dello stesso Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione, se esistenti;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività che via via vengono portate avanti dall'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e in nome dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- Usufruire di eventuali sconti presso Cliniche Veterinarie convenzionate, solo se in regola con il pagamento annuale della tessera;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

ART. 7

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa dietro due solleciti consecutivi;
- recesso;
- esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

ART. 8

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART. 9

La quota associativa annuale non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Resta ammissibile la facoltà di effettuare un versamento di importo superiore rispetto a quanto stabilito.

In ipotesi di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte o di recesso non può essere avanzata richiesta di rimborso.

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

ART. 10

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 12

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per Legge.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati. Può essere ordinaria e straordinaria. Presieduta dal Presidente la stessa si riunisce con cadenza almeno annuale, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo (bilancio consuntivo) e indetta dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione potrà, altresì, avvenire qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo (anche diverso dalla sede legale), il giorno e l'ora (nonché l'ordine del giorno) della prima e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione sarà pubblicata sul sito internet e sulla pagina facebook dell'Associazione comunicata agli associati via posta elettronica o SMS almeno:

- dieci giorni prima di quello dell'adunanza ordinaria;
- due giorni prima di quello dell'adunanza straordinaria.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente, in prima convocazione, un numero di associati pari alla metà più uno, in proprio o per delega. Per le convocazioni successive l'assemblea risulta essere validamente costituita qualunque sia il numero di membri presenti, in proprio o per delega.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta, in prima convocazione, e successivamente a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria risulta essere validamente costituita in presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Ciascun socio ha diritto al voto. Le decisioni adottate in assemblea impegnano anche coloro che risultavano assenti o dissenzienti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto

Al termine di ogni assemblea viene redatto dal Segretario un verbale in forma scritta siglato dal Presidente.

Lo stesso sarà successivamente conservato agli atti dell'Associazione e, pertanto, liberamente consultabile da qualunque socio che ne faccia richiesta.

L'assemblea si riunisce in forma ordinaria al fine di deliberare circa:

- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- l'approvazione delle attività da svolgere che si presentano nel corso dell'anno;
- la determinazione delle quote associative;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- la responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera l'importo massimo delle spese che può effettuare il Presidente in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- ogni altra questione da sottoporre alla sua attenzione;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione associativa sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e dagli associati, oppure dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto.

-

L'assemblea straordinaria viene convocata solo in caso di:

- scioglimento anticipato dell'Associazione, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- revoca del Consiglio Direttivo;
- revoca del Presidente.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri eletti tra i componenti dell'Assemblea a maggioranza semplice degli stessi soci.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Può essere convocato su istanza del Presidente o sulla base di un'istanza avanzata dalla maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei consiglieri escluso il Presidente.

La delibera viene adottata a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio dura in carica un anno e, alla prima riunione, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti per 6 mandati.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- alla redazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale;

- alla deliberazione sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- alla redazione di una relazione annuale circa le attività svolte;
- a deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.
- specificare i limiti massimi e le condizioni di rimborso ai soci delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

ART. 15 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica un anno. (*segue il consiglio direttivo*)

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto dell'Associazione stessa; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presiede le riunioni dell'Assemblea; delibera spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso dall'Assemblea ordinaria; delibera su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può revocare il Presidente a maggioranza assoluta dei presenti in caso di inadempienza.

ART. 16 – IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali di riunione del Consiglio e delle sedute assembleari, provvedendo, inoltre, alla loro tenuta in registri appositi. Lo stesso provvede, inoltre, a trasmettere gli inviti per le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura i rapporti tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione.

ART. 17 – IL TESORIERE

Il Tesoriere gestisce l'aspetto finanziario dell'Associazione provvedendo agli incassi ed all'esecuzione di pagamenti, a tenerne adeguata contabilità. Il Tesoriere può esercitare anche la carica di Segretario.

ART. 18 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Non può ricoprire alcuna carica associativa colui che:

- sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- svolga attività in conflitto d'interessi con l'Associazione;

- ricopra cariche di rappresentanza istituzionale o consiliari.

ENTRATE – PATRIMONIO – BILANCI – LIBRI SOCIALI

ART. 20

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale, ai propri fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22

L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Dallo stesso dovranno risultare i beni, le donazioni, i contributi; gli eventuali avanzi potranno essere utilizzati per la realizzazione di attività stabilite dall'Associazione negli anni successivi.

Entro il mese di Aprile deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio consuntivo e la relazione riguardante le attività svolte l'anno precedente.

ART. 23 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

richiesta scritta indirizzata all'Associazione con almeno 7 giorni di anticipo

ART. 24 - CONVENZIONI

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare circa eventuali convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e/o Cliniche Veterinarie e/o negozi di articoli per animali. Le stesse dovranno essere sottoscritte dal Presidente che provvederà a conservarne la copia agli atti dell'Associazione.

ART. 25 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avere luogo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci in conformità a quanto previsto dall'art. 13. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 26 – NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle Leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.